



COMUNE DI MOLOCHIO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORIGINALE

N. 41 del Reg. Delibere

del 12-06-2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **Adozione del Piano Triennale del fabbisogno di personale 2025/2027**

L'anno **duemilaventicinque** addì **dodici** del mese di **giugno** alle ore **13:30** presso la sede comunale, appositamente convocata dal Sindaco con l'osservanza delle modalità prescritte, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presente/Assente
Caruso Marco Giuseppe	Sindaco	Presente
Garreffa Domenico Vito	Vice Sindaco	Presente
Caruso Claudio	Assessore	Presente

Partecipa il vice segretario comunale, Dott.ssa Cristina La Valva.

Il **Sindaco**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'atto con oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto predisposta dal 1. SETTORE 1 - AFFARI GENERALI, PERSONALE E CONTENZIOSO, corredata dal parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica di cui agli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTA la predetta proposta di deliberazione corredata, altresì, dal parere Favorevole in ordine alla Regolarità contabile di cui agli articoli 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VALUTATA l'allegata proposta di deliberazione e ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267 del 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il preventivo parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità tecnica**, reso ai sensi degli articoli 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e 147 bis, come modificati e integrati dal D.L. 174 del 2012, convertito in legge n. 213 del 2012, allegati al presente atto;

ACQUISITO il preventivo parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità contabile**, reso ai sensi degli articoli 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e 147 bis, come modificati e integrati dal D.L. 174 del 2012, convertito in legge n. 213 del 2012, allegati al presente atto;

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

DI APPROVARE, a voti unanimi favorevoli, a fare propria la proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta ad ogni effetto di legge e che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DICHIARARE, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. SETTORE 1 - AFFARI GENERALI, PERSONALE E CONTENZIOSO

<i>Oggetto:</i> Adozione del Piano Triennale del fabbisogno di personale 2025/2027

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

PREMESSO CHE:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 57 in data 30/12/2024, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 58 in data 30/12/2024, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
- con delibera di Giunta Comunale n. 18 in data 18/03/2024, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024-2026;

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce

alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione

degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;

- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) *il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo*";

Visti:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:
 1. *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
 1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
 2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*
 3. *Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a*

particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamato inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.”

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali.

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri

a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;

Vista la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: “*Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Molochio appartiene alla fascia demografica C (popolazione al 31.12.2024: n. 2.229 abitanti);

Rilevato che:

- sulla base della Tabella I dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020 il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al 27,60 % (A);

- sulla base della Tabella 3 dell'art. 6, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale corrispondente è pari al 31,60 % (B)

Vista la determinazione dirigenziale settore economico finanziario n. 77 del 27/05/2025 con la quale è stato determinato il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2025, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

Verificato che, sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2022-2024 e dal bilancio di previsione finanziario annualità 2024, il valore della soglia percentuale applicabile al Comune di Molochio è pari al 27,14%;

Preso atto che tale valore è inferiore al valore della soglia di virtuosità (A);

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. 17 marzo 2020 “[...] i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”;

Preso atto che, sulla base di quanto sopra esposto, l'incremento consentito della spesa di personale per l'anno 2025, risulta pari ad € 8.513,36.= (A);

Visto l'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma I, lettera d) del decreto legislativo IO settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici

aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma I, del decreto legislativo IO settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo I della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma I, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009. "

Richiamato inoltre il testo dell'art 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

Richiamata la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 13/06/2024, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024/2026";

Ravvisata la necessità di approvare il nuovo piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2025/2027, nonché del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spesa per il personale e con il quadro normativo vigente, sulla base delle direttive impartite dalla

Giunta comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso a esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

Richiamato l'art. 6 del d. lgs 165/2001, così come modificato da ultimo dal d. lgs 75/2017, il quale al comma 3 dispone che *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente...”*;

Considerato che la dotazione organica è uno strumento flessibile che va adeguato alle esigenze dell'Amministrazione ed al suo ottimale funzionamento e che, quindi, nell'ambito dell'autonomia organizzativa l'ente può adottare le modifiche rendendo gli strumenti stessi adeguati alle esigenze ed ai programmi da attuare;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere ad una periodica e correlata rideterminazione della vigente dotazione organica, dando atto che la revisione viene effettuata tenendo conto delle necessità ed esigenze di servizio e dei principi normativi di riduzione della spesa del personale e non configurando un incremento dei costi;

Rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 516.073,61 (valore compreso nel limite spesa triennio 2011/2013);

Considerato che è obiettivo primario di questa Amministrazione rafforzare sempre più l'organico dell'Ente, al fine di consentire al Comune di far fronte in maniera sempre più efficiente ed efficace alle crescenti necessità della collettività;

Tenuto conto che a fronte della dotazione organica teorica complessiva ad inizio anno nel comune si registrano n. 13 posti totali coperti, con n. 1 unità p/time;

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 29/01/2025 è stata effettuata, con esito negativo, la ricognizione annuale di soprannumero o eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e che con il presente atto si richiama e si conferma in toto per l'attuale programmazione, stante il sostanziale permanere delle condizioni rilevate ed attestanti l'assenza di eccedenze e/o soprannumero di personale in forza all'ente, nonché una carenza di personale, la quale, alla luce degli ulteriori e rilevanti nuovi adempimenti previsti dalla legislazione vigente per i vari settori potrebbe rappresentare un motivo di rallentamento dell'intera attività amministrativa dell'Ente;

Dato atto che all'interno del Settore Affari Generali-Personale- Contenzioso (Settore I) è presente n. 1 unità, appartenente all'area dei Funzionari Amministrativi, assunta con contratto p.t./24 ore;

Considerato che, data la mole di lavoro, nonché il fatto che i servizi posti in capo all'unità p.t. rientrano tra quelli essenziali, che devono essere svolti assicurando efficienza, puntualità e precisione nella gestione, tale permanenza in servizio con orario ridotto di una unità potrebbe causare un rallentamento significativo all'attività dell'ufficio, nonché una concentrazione in capo al Responsabile di settore di numerosi servizi che, a causa della limitazione oraria del personale di supporto, non possono essere garantiti in maniera efficiente;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra espresso, procedere al potenziamento dell'organico afferente a tale ufficio, tramite la previsione di un incremento orario (da 24 a 30 h) dell'unità presente funzionario amministrativo, al fine di garantire l'erogazione dei servizi essenziali durante tutto l'arco della giornata lavorativa;

Richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile secondo il quale l'incremento dell'orario di lavoro del personale con contratto a tempo parziale è ammissibile purché siano rispettati i vincoli ed i limiti di cui alla normativa ed alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo di spesa del personale;

Preso atto che l'incremento in oggetto rispetta i limiti di spesa del personale previsti ai sensi dell'art. 1 co. 557 e 562 della l. 296/2006;

Ritenuto, pertanto, possibile procedere alla formalizzazione dell'incremento orario da 24 a 30 h, di n. 1 unità funzionario amministrativo afferente al settore Affari Generali-Personale e Contenzioso, con decorrenza dal 1 settembre 2025;

Rilevata, pertanto, alla luce di quanto esposto ed ai fini dell'impiego ottimale delle risorse, così come richiesto dalle Linee Guida per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., approvate dal Ministero per la semplificazione e la P.A. con decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8/05/2018 pubblicato in G. U. 173 del 27/07/2018, la necessità di

procedere ad una modifica della dotazione organica vigente, prevedendo l'incremento orario da 24 a 30 ore di n. 1 unità funzionario amministrativo afferente al settore Affari Generali-Personale e Contenzioso, con decorrenza dal 1 settembre 2025 e la copertura di n. 3 posti area Istruttori di cui 2 Istruttori di vigilanza p.t. (20 ore) e 1 istruttore tecnico f.t. e n. 1 posto area operatori esperti p.t. (24 ore);

Dato atto che il D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ed in particolare l'art. 33, introduce una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale dei Comuni, attraverso il superamento delle regole del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, stabilendo nuovi criteri di calcolo per la determinazione delle capacità assunzionali, fondate sul parametro finanziario della spesa rapportato alle entrate correnti dell'Ente;

Dato atto:

- che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- che il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 del Comune di Molochio è pari a € 676,333,85 e che la stessa in sede previsionale per il triennio 2025-2027 si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-2013, come da dotazione organica alla data del 1.01.2025;

Dato atto che l'Ente rispetta i limiti di spesa del personale previsti dall'art. 1 co. 557 della legge 296/2006 ed il principio di cui al co.557 quater dell'art. 1 della legge 296/2006, assicurando nell'ambito della programmazione triennale il contenimento della spesa relativa al personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;

Ritenuto di dover recepire tutto quanto sopra illustrato, procedendo all'approvazione del piano del fabbisogno di personale per il triennio 2025/2027, nonché alla correlata determinazione della dotazione organica e del piano occupazionale, secondo criteri di efficienza, razionalità e ottimizzazione di impiego delle risorse umane, previa verifica degli effettivi fabbisogni;

Preso atto che la programmazione triennale del fabbisogno di personale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati e tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali e sia in riferimento ad eventuali modifiche normative, disciplinanti le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione;

Vista la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 77 del 27/05/2025, con la quale sono stati quantificati i limiti di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78;

Preso atto, dunque, che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: "l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni.

Considerato che la spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è quella derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020, come indicato nella determinazione dirigenziale del settore economico-finanziario n. 48 del 28/04/2024 sopra citata;

Spesa potenziale massima (A)	€ 510.407,00
------------------------------	--------------

Considerato che per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2025 - 2027 l'ente deve programmare una spesa complessiva così determinata:

Personale a tempo indeterminato a tempo pieno IN SERVIZIO (+)	€ 396.683,46
Personale a tempo indeterminato a tempo parziale IN SERVIZIO (+)	€ 31.290,41
Segretario comunale in convenzione (quota parte)	€ 25.075,97
Spesa TOTALE (B)	€ 453.049,84

Rilevato dunque che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2025 – 2027 (B) è inferiore alla spesa potenziale massima (A);

Ritenuto opportuno prevedere anche eventuali assunzioni a tempo determinato per far fronte ad esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile e di contenimento della spesa del personale;

Richiamati:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 il dispone che: "*2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica*";

Visto il parere n. 6 rilasciato in data 30.05.2025 ed acquisito al prot. in data 06.06.2025 al num. 3344 con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020;

Ritenuto di approvare la nuova dotazione organica organica dell'ente (allegato A);

Visto il piano occupazionale 2025/2027 predisposto sulla base della nuova dotazione organica e della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell'ente, che si riporta all'allegato B) alla presente deliberazione;

Dato atto infine che con deliberazione della Giunta comunale n. 71 in data 15/11/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2025/2027, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, d.Lgs. n. 198/2006;

Accertato che sul presente provvedimento è stata espletata la procedura di informazione così come risulta dalla nota trasmessa in data 27/05/2025 con nota prot. 3190;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 16 novembre 2022;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

PROPONE DI DELIBERARE

- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il **piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2025/2027**;
- di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, la **dotazione organica** dell'Ente, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. A);

- di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, il nuovo **piano occupazionale per il triennio 2025/2027** dando atto che lo stesso è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
- di dare atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- di dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2025/2027 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano;
- di demandare al responsabile del servizio personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
- stante l'urgenza di provvedere, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE PROPONENTE

Dott.ssa Cristina La Valva
(Sottoscritto con firma digitale)

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Adozione del Piano Triennale del fabbisogno di personale 2025/2027

Regolarità Tecnica

In ordine alla Regolarità tecnica si esprime parere Favorevole

Molochio. 06-06-2025

IL RESPONSABILE SETTORE PROPONENTE

Dott.ssa Cristina La Valva
(Sottoscritto con firma digitale)

Regolarità Contabile

In ordine alla Regolarità contabile si esprime parere Favorevole

Molochio. 06-06-2025

IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA

Dott.ssa Maria Giuseppa Garreffa
(Sottoscritto con firma digitale)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 41/2025

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

Dott. Marco Giuseppe Caruso
(Sottoscritto con firma Digitale)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Cristina La Valva
(Sottoscritto con firma digitale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto Responsabile Pubblicazione, certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio con il numero di pubblicazione e vi rimarrà per giorni consecutivi, numero di registrazione: ____.

Molochio,

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Dott.ssa Cristina La Valva

(Sottoscritto con firma digitale)

Comune di Molochio
Dotazione Organica
al 1.01.2024

POSTI COPERTI				
SETTORE AFFARI GENERALI-PERSONALE-CONTENZIOSO				
AREA	FULL-TIME	PART-TIME	COSTO	NOTE
Funzionario amministrativo EQ	1	-	39.173,72	
Funzionario amministrativo	-	1(24 H)	25.031,58	
Istruttore amministrativo	1	-	33.575,09	
Operatore Esperto	1	-	31.802,66	
TOTALE			129.583,05	
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO				
AREA	FULL-TIME	PART-TIME	COSTO	NOTE
Funzionario contabile EQ	1	-	39.173,72	
Istruttore contabile	1	-	33.279,95	
Istruttore contabile	1	-	33.279,95	
TOTALE			105.733,62	
SETTORE TECNICO				
AREA	FULL-TIME	PART-TIME	COSTO	NOTE
Funzionario tecnico EQ	1	-	35.350,62	
Istruttore tecnico	1	-	33.575,09	
Operatore	1	-	30.222,80	
Operatore	1	-	30.976,69	
Operatore	1	-	28.514,13	
Operatore	1	-	27.759,64	
TOTALE			186.398,37	
TOTALE COMPLESSIVO			421.715,04	
POSTI DA COPRIRE				
SETTORE AFFARI GENERALI-PERSONALE-CONTENZIOSO				
AREA	FULL-TIME	PART-TIME	COSTO	NOTE
Funzionario amministrativo		1 (6 H)	6.258,83	Incremento orario con decorrenza 1.09.2025 Costo anno 2025: 2.177,00
Istruttore di vigilanza	-	1 (20 H)	18.762,50	
Istruttore di vigilanza	-	1 (20 H)	18.762,50	
TOTALE			42.305,49	
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO				
AREA	FULL-TIME	PART-TIME	COSTO	NOTE
Operatore Esperto	-	1 (24 H)	19.290,70	
TOTALE			19.290,70	
SETTORE TECNICO				
AREA	FULL-TIME	PART-TIME	COSTO	NOTE
Istruttore tecnico	1	-	32.439,41	
TOTALE			32.439,41	
TOTALE COMPLESSIVO			94.035,60	

